

Deliberazione della Giunta Regionale 6 marzo 2017, n. 4-4721

D.P.C.M. 13 ottobre 2011, art.11- Approvazione direttive per lo svolgimento del monitoraggio sulla realizzazione dei progetti finanziati con il "Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale".

A relazione del Vicepresidente Reschigna e dell'Assessore Valmaggia:

Con il D.P.C.M. 13 ottobre 2011 "Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale" sono state stabilite le modalità di erogazione delle risorse statali ivi previste nonché i criteri in base ai quali finanziare direttamente i comuni interessati.

Tale fondo statale ha lo scopo di finanziare i progetti finalizzati allo sviluppo economico e sociale dei territori dei comuni confinanti con le Regioni a statuto speciale affinché si attenui il divario dato dalla situazione di svantaggio derivante dal confronto tra territori contigui e si favorisca "l'effettivo esercizio dei diritti della persona ed il miglioramento della qualità della vita".

Con il Decreto del Capo del Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport del 2/3/2012 (di seguito Dipartimento), in attuazione del D.P.C.M. di cui sopra, sono state definite le macroaree interessate al finanziamento per un ammontare complessivo pari ad Euro 57.771.838,00 con riferimento agli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, destinando alla macroarea confinante con la Valle d'Aosta e riguardante i comuni piemontesi, la somma di Euro 16.989.335,69.

Il DPCM citato ha riconfermato, in analogia con l'analogo decreto relativo all'anno 2007, la competenza delle Regioni interessate ad effettuare il "monitoraggio" sulla realizzazione dei progetti finanziati da svolgersi in raccordo con il Dipartimento per gli Affari regionali.

Tale "monitoraggio", a norma del succitato articolo, consiste nell'accertare la realizzazione del progetto finanziato, la conformità di quanto realizzato con il progetto presentato, il conseguimento degli obiettivi prefissati nonché la verifica della rendicontazione delle spese a tal fine sostenute.

Gli accertamenti di cui sopra comportano la necessità di effettuare un'istruttoria che richiede competenze sia giuridiche sia tecniche, pertanto è opportuno organizzare una collaborazione interdirezionale tra la Direzione Affari Istituzionali ed Avvocatura e la Direzione opere pubbliche e difesa del suolo, Montagna, Foreste, protezione civile, Trasporti e Logistica (di seguito denominate Direzioni) che affianchi le diverse professionalità ricreando una sinergia interdirezionale già sperimentata in occasione del precedente monitoraggio, risultata valida e proficua.

A tale riguardo giova evidenziare come la sinergia sopraccitata preveda l'utilizzo e la valorizzazione delle sole risorse professionali interne alla Regione consentendo di razionalizzare l'organizzazione di un'attività articolata e complessa senza l'aggravio di ulteriori oneri di spesa in capo alla Regione stessa.

L'esperienza passata, che si è posta come progetto pilota sotto il profilo della gestione di una competenza di rilievo, ha portato ad ottimi risultati e può essere pertanto riproposta come modalità codificata e spendibile, sotto il profilo gestionale, anche in altri contesti organizzativi della Regione.

Con la presente deliberazione si intende fornire le direttive da seguire per lo svolgimento del “monitoraggio” in considerazione del fatto che la Regione interviene nell’ambito di un procedimento di competenza statale con la finalità di accertarne il corretto svolgimento rispetto alle regole stabilite ed agli accordi intercorsi, nel corso della realizzazione del progetto, tra i comuni interessati ed il competente Dipartimento.

Si ritiene opportuno che il “monitoraggio” comporti la richiesta di certificazioni sottoscritte, sia dal sindaco sia dal direttore dei lavori, che attestino la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto finanziato nonché la consapevolezza delle condizioni che determinano la revoca delle risorse concesse, oltre al rendiconto delle spese sostenute con elencazione puntuale dei costi riferiti alle singole voci (manodopera, materiali ecc.) estremi dell’atto di impegno, modalità di affidamento, indicazione dell’ammontare delle spese tecniche di progettazione, il certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. n. 18/4/2016 n. 50, contenente il nuovo codice degli appalti pubblici.

E’ necessario garantire la possibilità di richiedere al comune interessato ulteriore documentazione integrativa qualora, dall’esame delle autocertificazioni, risultino carenze e/o difformità, oltre alla possibilità di effettuare sopralluoghi presso i comuni affinché sia possibile constatare in loco, concretamente, la conformità di quanto dichiarato ed autocertificato.

Il “monitoraggio” deve comportare anche la verifica della relazione finale redatta da parte del comune interessato ai sensi dell’art. 11 comma 3 del D.P.C.M. 13 ottobre 2011, da predisporre entro 30 giorni dalla data di realizzazione del progetto e da inviare ai Settori regionali incaricati.

La conclusione del procedimento deve essere formalizzata con una determinazione dirigenziale del responsabile del procedimento, da inviare ai comuni ed al Dipartimento.

In particolare la determinazione attesterà un esito positivo del “monitoraggio” qualora si riscontri la conformità del progetto realizzato con quanto autorizzato, in caso contrario, attesterà un esito negativo, qualora si accerti il verificarsi di una o più delle seguenti fattispecie:

- a) mancata realizzazione in tutto o in parte degli interventi contenuti nel progetto entro il termine di ventiquattro mesi, decorrenti dalla data di concessione del finanziamento in assenza di proroghe formalmente concesse da parte del Dipartimento;
- b) realizzazione degli interventi non conforme al progetto finanziato;
- c) difforme indicazione, nella rendicontazione, delle spese effettuate rispetto a quelle contenute nella richiesta di finanziamento,
- d) mancato o diverso conseguimento degli obiettivi indicati nella richiesta di finanziamento.

Qualora il “monitoraggio” rilevi un esito negativo, riconducibile alle fattispecie elencate al precedente punto, sentiti i soggetti destinatari del finanziamento ai sensi dell’art. 11, comma 4 del D.P.C.M. in oggetto, si procederà con la conseguente proposta al Dipartimento di revoca totale o parziale del finanziamento concesso.

Tutto ciò premesso;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016;

la Giunta Regionale;

visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2011;

visto il Decreto del Capo Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie locali del 2 marzo 2012;

vista la L.R. n.14 del 14/10/2014 “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione”;

vista la D.G.R. n. 5-3489 del 20/6/2016“L. 241/90 art. 2 e L.R. 14/2014, n. 14. Individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi della Direzione Affari istituzionali ed avvocatura e conseguente revoca delle D.G.R. n. 2-416 del 2.08.2010 e DGR n. 36-572 del 6.09.2010. Art. 35 D.lgs. 33/2013“.

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di approvare le direttive descritte in premessa per l’effettuazione del “monitoraggio” sulla realizzazione dei progetti finanziati con il fondo statale per i comuni confinanti con le Regioni a statuto speciale, di cui al D.P.C.M. 13 ottobre 2011 e con riferimento agli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, riguardante i comuni beneficiari del finanziamento indicati nell’elenco allegato (A) al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- di stabilire che il “monitoraggio” preveda una valutazione sia giuridica che tecnica di tutta la documentazione acquisita dai comuni riguardante il progetto realizzato e sia effettuato grazie alla sinergia delle Direzioni regionali indicate in premessa che provvederanno ad individuare dei funzionari ad hoc presso i Settori incaricati;
- di sottolineare che una tale modalità organizzativa, che si è posta in passato come progetto pilota, ha portato a rilevanti risultati ed è pertanto riproposta come modalità codificata e spendibile, sotto il profilo gestionale, anche in altri contesti organizzativi della Regione;
- di stabilire che tali direttive comportano la possibilità per i Settori incaricati di individuare le modalità istruttorie ritenute efficaci ai fini del “monitoraggio” fermo restando che deve essere accertato: lo stato di realizzazione del progetto finanziato, la conformità di quanto realizzato con il progetto presentato, il conseguimento degli obiettivi prefissati, la verifica della rendicontazione delle spese a tal fine sostenute;
- di stabilire che il “monitoraggio” si concluda con l’accertamento di esito positivo qualora dalla documentazione acquisita si riscontri la sussistenza dei requisiti richiesti ed in particolare la conformità del progetto finanziato rispetto al progetto presentato ed autorizzato dal Dipartimento ed il raggiungimento degli obiettivi dello stesso;
- di stabilire che la conclusione positiva del procedimento di “monitoraggio” sia formalizzata con Determinazione dirigenziale del responsabile del procedimento già individuato con DGR n. 5-3489 del 20/6/2016 riguardante il termine per la conclusione dei procedimenti amministrativi, comprendente le risultanze del monitoraggio di profilo “tecnico” approvate con Determinazione del Dirigente del Settore incaricato, da inviare ai comuni interessati ed al Dipartimento;
- di stabilire, per contro, che il “monitoraggio” si concluda con esito negativo qualora si accerti il verificarsi di uno o più dei seguenti casi:

- o mancata realizzazione in tutto o in parte degli interventi contenuti nel progetto entro il termine di ventiquattro mesi, decorrenti dalla data di concessione del finanziamento in assenza di proroghe formalmente concesse da parte del Dipartimento;
 - o realizzazione degli interventi non conforme al progetto finanziato;
 - o difforme indicazione nella rendicontazione delle spese effettuate rispetto a quelle contenute nella richiesta di finanziamento;
 - o mancato o diverso conseguimento degli obiettivi indicati nella richiesta di finanziamento;
- di precisare che l'esito negativo del "monitoraggio" sia formalizzato con Determinazione di revoca totale o parziale del finanziamento concesso, secondo la modalità sopraccitata ovvero con Determinazione dirigenziale del Responsabile del procedimento comprendente le risultanze del monitoraggio di profilo "tecnico" approvate con Determinazione del Dirigente del Settore incaricato, da adottarsi dopo avere sentito i comuni interessati ed il Dipartimento;
 - di stabilire che i termini per la conclusione del procedimento, a norma della DGR n. 5-3489 del 20/6/2016, sono stabiliti in 180 giorni a decorrere dal ricevimento della documentazione da parte dei comuni interessati.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22 del 12/10/2010, nonché, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs n. 33/2013 nel sito istituzionale della Regione Piemonte, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato

DPCM 13/10/2011-Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale” Annualità 2008-2011

ELENCO COMUNI FINANZIATI

1. ALAGNA VALSESIA (VC)
2. ANDORNO MICCA (BI)
3. BIELLA (BI)
4. CALLABIANA (BI)
5. CAREMA (TO)
6. CERESOLE REALE (TO)
7. GRAGLIA (BI)
8. LOCANA (TO)
9. NOASCA (TO)
10. PIEDICAVALLO (BI)
11. POLLONE (BI)
12. QUINCINETTO (TO)
13. RASSA (VC)
14. RONCO CANAVESE (TO)
15. SAGLIANO MICCA (BI)
16. SETTIMO VITTONI (TO)
17. SORDEVOLO (BI)
18. TRAVERSELLA (NO)
19. TRAUSELLA (TO)
20. VALPRATO SOANA (TO)
21. VICO CANAVESE (TO)
22. RIVA VALDOBBIÀ (VC)